

## **SCHEDA E)**

### **INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO.**

---

*L'art. 6 riguardante i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva di tutti gli impianti viene integrato dall'art. 6 bis relativo agli stadi per il calcio con più di 10.000 spettatori con l'obiettivo di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, stabilito dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

---

In particolare l'art. 6 bis prevede che:

La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso una delle seguenti soluzioni tecnico/funzionali:

- 1) l'installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
- 2) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
- 3) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari a 1,00 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

I parapetti di cui al comma 1, devono essere idonei a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di mantenere le stesse caratteristiche di visibilità anche in caso di elevazione degli stessi fino ad un'altezza complessiva di 2,20 m, misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta in via preventiva dal Questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo Operativo Sicurezza di cui al successivo articolo 19-ter.

Pertanto gli impianti esistenti dovranno modificare l'assetto delle separazioni attuali secondo una delle tipologie sopraelencate, concordando con il Questore le eventuali integrazioni per manifestazioni o situazioni a rischio che richiedano il ripristino di dette separazioni nei termini definiti dalla normativa vigente in epoca antecedente al nuovo decreto antiviolenza.

In allegato si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni di riduzioni e/o integrazioni di separatori; dai medesimi si evince che i fossati esistenti non devono essere modificati.

E' da precisare che il decreto non esclude la possibilità di realizzare la separazione interponendo un dislivello maggiore di 1,00 m tra terreno di gioco e piano di calpestio delle prime file di spettatori; per la medesima ragione il fondo dei fossati potrà essere reso transitabile.

Le varie modalità di separazione fanno comunque salvo il principio stabilito dal Decreto del 1996 che per ogni settore devono essere presenti almeno due varchi di larghezza minima di 2,40 m che in caso di emergenza consentano di far defluire il pubblico verso la zona attività sportiva.

Per il superamento dei fossati di cui al comma 2, in corrispondenza dei varchi di cui sopra, dovranno essere previste strutture di collegamento fisse o ad abbattimento (dotate di idonei parapetti), che dovranno essere rese accessibili al pubblico solo in caso di necessità.